

**CIRCOLARE N.9/2003**

**Riapertura Condoni Fiscali**

**Premessa**

Si porta a conoscenza che il decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.229 del 2 ottobre 2003 ha prorogato al 16 marzo 2004 la riapertura dei termini di adesione alle definizioni ex art. 7 (concordato), all'art.8 (dichiarazione integrativa), all'art.9 (condono tombale), all'art.9 bis (omessi o tardivi versamenti), all'art.11 (definizione agevolata delle imposte di registro e altre imposte indirette), all'art.12 (rottamazione di cartelle esattoriali), all'art.14 (regolarizzazioni delle scritture contabili), all'art.15 (liti potenziali) e all'art.16 (liti pendenti) della legge 27 dicembre 2002, n.289.

Si ricorda che il termine di adesione originario fissato al 16 aprile 2003 è stato prima prorogato al 16 maggio 2003 dal decreto legge 7 aprile 2003 n.59, non convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali, e successivamente al 16 ottobre 2003 dal decreto legge 24 giugno 2003 n.143, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n.212.

Con tali disposizioni la disciplina dei condoni, pur restando immutata nella parte strutturale, per le cui analisi si rimanda alle nostre circolari n.5 del 26 febbraio 2003 e n.6 del 12 marzo 2003 per ogni ulteriore approfondimento, ha subito variazioni inerenti i termini di scadenza ed anche relativamente a talune fattispecie definitorie.

Con la presente circolare si richiamano brevemente le caratteristiche delle singole definizioni evidenziando le variazioni apportate.

**Art.7: definizione automatica di redditi di imprese e di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante autoliquidazione**

La definizione in questione, meglio conosciuta come concordato, si caratterizza per l'ambito soggettivo in quanto rivolto esclusivamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con ricavi e compensi non superiori a 5.184.569 euro nonché agli imprenditori agricoli titolari di reddito agrario e alle imprese di allevamento di cui agli articoli 29 e 78 del Tuir.

Possono inoltre essere definiti i redditi di partecipazione prodotti sulla base della definizione perfezionata dalle società di persone, associazioni tra professionisti, titolari dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestite in forma societaria.

La definizione ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, IRAP e Iva.

I soggetti interessati possono definire le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002 e la definizione si perfeziona esclusivamente sulla base delle dichiarazioni originariamente presentate<sup>1</sup>.

Sono previste le seguenti cause di esclusione dall'accesso alla definizione:

- notifica, alla data del 1° gennaio 2003, di un processo verbale di constatazione (con esito positivo e contenente rilievi di natura sostanziale), di un avviso di accertamento, di un invito al contraddittorio<sup>2</sup>;
- esercizio dell'azione penale di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza per uno qualunque dei reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, alla data del perfezionamento della definizione;
- omessa presentazione della dichiarazione, ovvero presentazione della dichiarazione senza l'indicazione dei redditi definibili con il concordato;
- ricavi o compensi superiori a euro 5.184.569.

Le ipotesi di esclusione dalla possibilità di accedere al concordato operano con esclusivo riferimento all'annualità in cui si manifestano e quindi non è preclusa la possibilità di definire eventualmente altri periodi d'imposta.

---

<sup>1</sup> Come anche precisato nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 21 febbraio 2003 non è consentito prendere in considerazione le dichiarazioni tardive presentate nei novanta giorni successivi, ancorché valide, né tanto meno sono considerate valide le dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'art. 2, c. 8-bis, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, successivamente al 30 settembre 2002.

<sup>2</sup> La preclusione viene meno e pertanto il contribuente è ammesso a presentare il concordato qualora l'atto in oggetto sia definito ai sensi dell'articolo 15.

Parimenti, la causa di preclusione indotta dalla presenza di una lite avente ad oggetto un avviso di accertamento, può essere rimossa, qualora la controversia, eventualmente incardinata, sia definita ai sensi dell'articolo 16.

Il perfezionamento della definizione automatica comporta particolari vantaggi relativamente ai poteri accertatori dell'ufficio<sup>3</sup>.

Relativamente alle modalità di definizione va detto che:

A. l'annualità 1997 si definisce con il versamento di 300 euro;

B. le annualità dal 1998 al 2001 si definiscono mediante autoliquidazione delle imposte derivanti dai maggiori ricavi o compensi (comunque non inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti con riferimento a ciascuna annualità oggetto di definizione), determinati sulla base dei seguenti criteri:

1. adeguamento dei ricavi o compensi in base agli studi di settore;
2. adeguamento dei ricavi o compensi in base ai parametri;
3. adeguamento dei ricavi e compensi in funzione della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni.

L'ultima fattispecie dovrà essere effettuata qualora non siano applicabili gli istituti precedenti.

Ai fini dell'autoliquidazione delle maggiori imposte sono applicate le aliquote ordinarie vigenti in ciascun periodo d'imposta.

Una particolare modalità di definizione è prevista per i soggetti che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili in base ai parametri ovvero agli studi di settore, i quali possono definire il concordato con il versamento di una somma che, per ciascuna annualità interessata, è pari a:

- 300 euro se non presentano anomalie negli indici di coerenza economica (congrui e coerenti);
- 600 euro in presenza delle predette anomalie (congrui e non coerenti).

---

<sup>3</sup>a) inibizione dei poteri di controllo dell'ufficio, che si concretizza mediante l'esibizione dell'attestato di versamento e dell'atto di definizione in suo possesso.

b) esclusione dell'applicabilità delle presunzioni di cessione e di acquisto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

c) definitività della liquidazione delle imposte. La definizione automatica non può essere revocata né sottoposta ad impugnazione da parte del contribuente né integrata o modificata da parte dell'amministrazione. Il perfezionamento della procedura rende definitiva la liquidazione delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dell'IRAP e dell'Iva risultanti dalla dichiarazione, relativamente alle deduzioni, alle agevolazioni ed alle esclusioni;

d) alcuni effetti extratributari. In particolare, il concordato:

1. non rileva ai fini penali nel senso che, fermo restando l'ordinario potere dell'autorità giudiziaria, l'adeguamento non costituisce notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 c.p.p., né ammissione di responsabilità penale da parte del contribuente;

2. rileva ai fini dei contributi previdenziali nella misura del 60% per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero, nei casi in cui il reddito dichiarato è superiore al minimale, del 60% della parte eccedente il dichiarato.

Restano salvi gli effetti dell'attività di controllo formale posta in essere dagli uffici ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973.

Le complessive maggiori imposte relative a tutte le annualità oggetto di definizione risultanti esclusivamente dall'applicazione dei criteri esposte in precedenza sono interamente dovute fino all'importo di 3.000 euro per le persone fisiche e fino all'importo di 6.000 euro per gli altri soggetti. La parte eccedente tali limiti è ridotta del 50 per cento.

La definizione automatica dei redditi d'impresa esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione e pertanto è escluso ed inefficace il loro riporto a nuovo.

Se il riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.

La grande novità connessa alla riapertura dei termini al 16 marzo 2004 è rappresentata dalla possibilità concessa a tutti i contribuenti che hanno aderito alla definizione, anche in date diverse, di correggere gli errori commessi nelle dichiarazioni già trasmesse e di integrare le dichiarazioni già presentate.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2003, n.51 ha però precisato che per quanto riguarda le correzioni i contribuenti possono:

- presentare dichiarazioni che correggono errori contenuti nelle dichiarazioni già trasmesse relativamente all'indicazione dei dati;
- integrare i versamenti eventualmente effettuati in misura minore rispetto a quando indicato in dichiarazione di condono.

Per quanto riguarda le integrazioni, invece, ha sottolineato che le nuove opzioni definitorie, congiuntamente con quelle precedentemente esercitate, devono determinare l'ampliamento degli effetti complessivi della sanatoria e che le scelte di nuove opzioni definitorie non possono, in alcun modo, revocare le opzioni effettuate in occasione della presentazione della originaria istanza di definizione.

Pertanto i contribuenti che hanno aderito al concordato potranno presentare nuova dichiarazione estendendo gli effetti integrativi anche agli anni non definiti.

Per correggere gli errori o integrare il contenuto delle dichiarazioni il contribuente deve presentare una nuova dichiarazione barrando la casella "dichiarazione modificativa" posta nel frontespizio del nuovo modello di dichiarazione ed indicare nel campo "importo risultante da

precedente integrazione e definizione” l’importo versato sulla base della prima dichiarazione di condono che, con la nuova dichiarazione, si intende modificare.

Anche per tale posizione si resta in attesa di due decreti citati in precedenza che stabiliranno i nuovi termini per la trasmissione delle dichiarazioni correttive e delle dichiarazioni.

#### **Art.8: integrazione degli imponibili per gli anni pregressi**

I contribuenti che, nei periodi di imposta interessati dalla disposizione, hanno omissso di dichiarare parte dei redditi, ovvero intendano rettificare in aumento le dichiarazioni dei redditi presentate, hanno facoltà di presentare la dichiarazione integrativa semplice relativamente a tutte le imposte sui redditi e relative addizionali, alle imposte sostitutive, all’imposta sul patrimonio netto delle imprese, all’Iva, all’IRAP, al contributo straordinario per l’Europa ai contributi previdenziali ed al servizio sanitario nazionale.

L’integrativa semplice rappresenta, invece, l’unica modalità di sanatoria da utilizzare per i seguenti casi:

- integrazione di redditi soggetti a tassazione separata;
- integrazione di redditi e imponibili conseguiti all’estero;
- integrazione effettuata dai sostituti di imposta.

L’integrazione può riguardare tutti i periodi di imposta per i quali i termini di presentazione delle dichiarazioni sono scaduti il 31.10.2002 ed, in particolare, può essere effettuata:

- ai fini delle imposte sui redditi, delle altre imposte e dei contributi, per i periodi di imposta dal 1997 al 2001, se coincidenti con l’anno solare, ed eventualmente anche per il 1996 nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- ai fini Iva, per i periodi di imposta dal 1998 al 2001, ovvero dal 1997 nel caso di omessa presentazione.

In particolare, il perfezionamento avviene con il pagamento dei maggiori importi determinati, per ognuna delle imposte integrate, mediante l’applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo di imposta senza sanzioni ed interessi.

I vantaggi connessi all’integrazione sono:

- la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e contributivo;
- l’estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali;

- l'esclusione della punibilità di alcuni reati tributari, nonché dei reati penali di falso e dei reati societari commessi per eseguire o occultare i predetti reati tributari, ovvero per trarne profitto.

Tali vantaggi sono riconosciuti, per ciascuna annualità oggetto di integrazione, nell'imponibile aumentato di una franchigia stabilita in riferimento ai maggiori imponibili, o alla maggiore imposta sul valore aggiunto, ovvero alle maggiori ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative.

In particolare:

- i maggiori imponibili o la maggiore imposta sul valore aggiunto integrati si considerano aumentati nella misura del 100 per cento;
- le ritenute sono aumentate del 50 per cento.

Le cause di esclusione dall'integrativa semplice risultano essere identiche a quelle previste da concordato cui si rimanda.

Nel caso di integrazione che riduca il credito originariamente esposto, il contribuente deve procedere al versamento della differenza di credito.

Nel caso in cui la dichiarazione integrativa riduca una perdita originariamente dichiarata e compensata, in tutto o in parte, con redditi dichiarati nei successivi periodi d'imposta, il contribuente, onde evitare le rettifiche dei redditi per i periodi di utilizzo delle perdite, dovrà procedere ad integrare anche tali annualità.

Le società o associazioni, ovvero i titolari dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale, sono tenuti a comunicare l'avvenuta integrazione, nonché gli imponibili integrati, ai soggetti titolari dei relativi redditi di partecipazione affinché possano integrarli in ragione della propria quota di partecipazione.

In ogni caso, gli importi da versare dovranno essere almeno pari a 300 euro per ogni periodo di imposta.

Come per il concordato la riapertura dei termini ha concesso, anche per la dichiarazione integrativa, la possibilità a tutti i contribuenti, indipendentemente dalla data di adesione, di correggere gli errori commessi nelle dichiarazioni presentate in precedenza, e integrare le dichiarazioni già presentate.

E' da evidenziare che le scelta di nuove opzioni definitive non possono, in alcun modo, revocare le opzioni effettuate in occasione della presentazione della originaria istanza di definizione.

L'unica fattispecie è costituita dal passaggio, nell'ambito della presente definizioni, dalla dichiarazione integrativa semplice Iva a condono tombale Iva.

Pertanto i contribuenti che abbiano presentato la dichiarazione integrativa Iva ex art.8 della legge n.289/2002 possono aderire alla definizione automatica ai fini Iva ex art.9 a condizione che la somma dovuta per effetto della scelta risulti non inferiore a quella indicata dalla dichiarazione integrativa già presentata.

Per correggere gli errori o integrare il contenuto delle dichiarazioni il contribuente dovranno presentare una nuova dichiarazione i cui contenuti e i termini di trasmissione saranno affidati a due specifici decreti ministeriali.

#### **Art.9: Definizione automatica per gli anni pregressi – condono tombale**

La presente definizione consente ai contribuenti di definire la loro posizione per gli anni 1997-2001, attraverso il versamento di somme forfetariamente determinate sulla base di specifici parametri.

Il contribuente può decidere di optare per la definizione delle sole imposte sul reddito (termine generico con il quale si intende riferirsi alla somma delle imposte sul reddito, delle addizionali, dell'Irap e delle sostitutive) piuttosto che dell'imposta sul valore aggiunto, senza che l'opzione a favore di una di queste comporti la necessità di condonare anche l'altra.

Tutto ciò, ovviamente, fermo restando il principio dell'obbligo di aderire alla sanatoria per tutte le annualità in relazione alle quali l'accertamento delle relative imposte non risulta ancora essere prescritto.

Le cause di esclusione da condono tombale risultano essere identiche a quelle previste dal concordato cui si rimanda.

E' stata offerta un'interessante opportunità ai contribuenti soggetti agli studi di settore o ai parametri in quanto se questi risultino essere congrui con gli studi di settore e coerenti possono condonare ciascuna annualità versando la somma di Euro 500 (Euro 700 qualora sia soddisfatto unicamente il requisito della congruità) e in tale situazione il condono ha effetto sia per le imposte dirette che per l'imposta sul valore aggiunto<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Essendo la congruità il requisito necessario per accedere a questa ulteriore agevolazione la logica conseguenza risulta essere l'impossibilità di sfruttare tale possibilità, per l'annualità corrispondente, da parte di coloro i quali:

Nel caso in cui sia un società ad avvalersi della forma di definizione la definizione ha effetti anche in capo ai soci di questa, ma solo ed esclusivamente in relazione ai redditi derivanti dalla partecipazione a tale società.

Il condono automatico si perfeziona mediante il pagamento, per ciascun periodo d'imposta, di un importo variabile rapportato ai tributi oggetto di definizione.

In particolare:

- per le imposte sui redditi, addizionali, sostitutive ed Irap, l'adesione si ottiene versando una somma pari all'8% delle imposte lorde e sostitutive risultanti dall'originaria dichiarazione presentata e, nel caso in cui ciascuna imposta lorda sia risultata di ammontare superiore ad Euro 10.000, la percentuale si riduce al 6%; analogamente, per la frazione che eccede il valore di Euro 20.000 la percentuale si riduce al 4%.
- per l'imposta sul valore aggiunto le percentuali, da applicarsi sia all'imposta esigibile che a quella detratta, rimane del 2%, così come le aliquote da applicare alle eccedenze rispetto agli Importi di Euro 200.000 ed Euro 300.000 rimangono fisse all'1,5% ed all'1%.

Il decreto legge 24 giugno 2003 n.143 ha stabilito che in riferimento all'imposta sul valore aggiunto le somme da versare complessivamente, calcolate con l'applicazione delle percentuali citate, eccedenti l'importo di 11.600.000 euro, siano ridotte nella misura dell'80 per cento.

In pratica sulla parte eccedente il contribuente dovrà versare solo il 20 per cento.

Alla luce di questa variazione, per quanto disposto dal comma terzo del decreto in questione, qualora risultasse un valore inferiore a quello già versato, i contribuenti interessati non potranno richiedere tale differenza a rimborso ma potranno utilizzare la stessa in compensazione delle imposte e dei contribuenti dovuti, ai sensi del D.Lgs 9 luglio 1997, n.241.

Tale possibilità è preclusa ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione prevista dall'art.9 legge 289/2002 in forma riservata.

La disposizione non specifica se tale compensazione possa eccedere il limite di euro 516.456,90 fissato dall'art.34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n.388 e in assenza di tale richiamo si ritiene che la compensazione possa essere operata senza alcun limite di compensazione.

- 
- hanno omesso la presentazione del modello parametri / studi di settore;
  - si trovavano nell'anno di inizio o di cessazione dell'attività (in quanto esclusi).



La norma prevede comunque degli importi minimi da versare, che riguardano il singolo periodo d'imposta e non il singolo tributo, ragion per cui in presenza di più tributi da condonare per un unico periodo, l'ammontare complessivo delle imposte calcolate secondo le percentuali citate deve essere confrontato con il valore minimo.

Tali importi minimi rappresentano anche gli importi che devono essere versati nei casi in cui i periodi di imposta risultano chiusi in perdita o in pareggio<sup>5</sup>.

Una particolare disciplina viene stabilita per le perdite fiscali evidenziate nei periodi d'imposta coinvolti dal condono.

Il principio guida è l'irrelevanza, a qualsiasi effetto, delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie, ad eccezione di quelle determinatesi con l'applicazione della detassazione degli investimenti ex Tremonti bis.

Quindi, in caso di perdita generata in un periodo d'imposta definito riportata in un periodo di imposta successivo egualmente definito, l'imposta lorda su cui calcolare le somme da versarsi, deve essere rideterminata.

Invece le perdite maturatesi nei periodi di imposta precedenti la definizione possono essere correttamente utilizzate e non danno luogo a ricalcoli.

Da ultimo, è consentito affrancare, in tutto od in parte, le perdite riportate a nuovo, con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse.

Il decreto legge 24 giugno 2003 n.143 modificando la previgente normativa ha stabilito che ai fini dell'affrancamento delle perdite il contribuente dovrà corrispondere la citata percentuale del 10 per cento fino all'importo di perdite pari a 250 milioni di euro, applicando la percentuale del 5 per cento per la parte eccedente.

---

<sup>5</sup> Gli importi minimi, per le imposte sui redditi, variano a secondo della tipologia dei contribuenti:

- per le persone fisiche e le società semplici non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, il limite è fissato a euro 100 per annualità;
- per i titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo organizzati individualmente o in forma societaria, il limite viene rapportato funzione dell'ammontare dei ricavi o dei compensi riferiti a ciascuna annualità:
  - 400 euro per ricavi o compensi non superiori a 50.000 euro;
  - 500 euro per ricavi o compensi non superiori a 180.000 euro;
  - 600 euro per ricavi o compensi superiori a 180.000 euro.

Invece ai fini Iva gli importi minimi da versare sono:

- 500 euro per i soggetti con volume d'affari fino a 50.000 euro;
- 600 euro per i soggetti con volume d'affari compresi tra 50.000 e 180.000 euro;
- 700 euro per soggetti con volume d'affari superiori a 180.000 euro.

I termini di riapertura al 16 marzo 2004 hanno interessato anche il condono tombale pertanto tutti i contribuenti, indipendente dalla data di adesione possono beneficiare di tale proroga per correggere gli errori commessi in precedenza, per integrare le dichiarazioni già presentate ovvero per aderire alla definizione se non fatto in precedenza.

La circolare dell'Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2003, n.51 ha precisato che per quanto riguarda le correzioni i contribuenti possono:

- presentare dichiarazioni che correggono errori contenuti nelle dichiarazioni già trasmesse relativamente all'indicazione dei dati (si fa riferimento, come esempio, ai soggetti che abbiano presentato la dichiarazione di condono tombale indicando erroneamente l'imposta lorda);
- integrare i versamenti eventualmente effettuati in misura minore rispetto a quanto indicato in dichiarazione di condono.

Per quanto riguarda le integrazioni, invece, si sottolinea che le nuove opzioni definitive, congiuntamente con quelle precedentemente esercitate, devono determinare l'ampliamento degli effetti complessivi della sanatoria.

Riportasi come esempio il caso dei contribuenti:

- che hanno aderito alla dichiarazione integrativa ai fini Iva o dirette per gli anni 1998 e 1999 i quali potranno presentare nuova dichiarazione estendendo gli effetti integrativi anche agli anni non definiti-1997, 2000, 2001 ovvero aumentare gli imponibili risultanti dalla prima richiesta di definizione;
- che hanno aderito al condono tombale solo per il settore Iva potranno applicarlo alle imposte dirette, o viceversa;
- che hanno aderito al condono tombale possono affrancare perdite o aumentare l'acquisto di perdite che non erano state affrancate in precedenza.

E' da evidenziare che la scelta di nuove opzioni definitive non può, in alcun modo, determinare la revoca delle opzioni effettuate in occasione della presentazione della originaria istanza di definizione, ad eccezione dell'unica fattispecie prevista per legge che prevede il passaggio dalla dichiarazione integrativa semplice Iva in condono tombale Iva.

In tutti gli altri casi i contribuenti sono obbligati a confermare la scelta potendola solo estendere agli anni o ai settori di imposta non interessati nella dichiarazione originaria.

**Art.9bis: Definizione degli omessi versamenti**

La proroga dei termini di adesione ai condoni ha riguardato anche i contribuenti e i sostituti d'imposta che non hanno provveduto al versamento delle imposte e delle ritenute d'acconto risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, e per le quali il relativo termine di versamento è scaduto entro detta data.

Tali contribuenti hanno la possibilità di sanare tale inadempimento, senza aggravio di sanzioni, se effettuano il pagamento entro il 16 marzo 2004.

**Art.12 Definizione dei carichi di ruolo pregressi**

La proroga dei condoni ha interessato anche i ruoli emessi da uffici statali e che sono stati affidati al concessionario della riscossione entro il 31 dicembre 2000.

Come noto, la sanatoria consente il pagamento del 25 per cento delle somme iscritte a ruolo ovvero di quelle residue relativamente a questi vecchi carichi.

I concessionari informano i debitori che entro il 16 febbraio 2004 vi è la possibilità di sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà di accedere alle disposizioni di sanatoria.

Tale possibilità è estesa ai ruoli emessi dai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001.

In questo caso entro il 16 marzo 2004 deve essere effettuato un versamento di almeno l'80 per cento delle somme contenute nei ruoli che deve essere versato.

**Art.15 Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di contestazione**

La presente definizione conosciuta come condono "liti potenziali" introduce uno specifico procedimento per eliminare, in una fase preventiva, le liti che potrebbero sfociare in un accertamento e rappresenta allo stesso tempo, insieme all'art.16, uno strumento finalizzato a rimuovere le più diffuse cause ostative all'accesso ai condoni ex art. 7, 8 e 9 della Legge 289/02 analizzati in precedenza.

Essa si rivolge a tutte le categorie di contribuenti, indipendentemente dalla forma giuridica, e dal reddito dichiarato e contestato e coinvolge tre tipologie di atti:

- gli avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del ricorso;

- gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del D.Lgs. 218/1997 per i quali, alla entrata in vigore della presente legge, non è ancora intervenuta la definizione;
- i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento, ovvero ricevuto invito al contraddittorio.

Il costo della definizione varia in relazione al tipo di atto:

- a) Per gli avvisi di accertamento e gli inviti al contraddittorio, la definizione si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2004, degli importi che risultano dovuti, per effetto dell'applicazione delle seguenti percentuali ai vari scaglioni di imposte accertate:
  - 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e contributi complessivamente accertati, ovvero indicati negli avvisi al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
  - 32 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati, ovvero indicati negli avvisi al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non superiori a 50.000 euro;
  - 35 per cento delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati, ovvero indicati negli avvisi al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.
- b) Per quanto riguarda gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, la definizione si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2004, di una somma pari al 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
- c) Per quanto riguarda i processi verbali, la definizione si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2004, di un importo calcolato:
  - per le imposte sui redditi e imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi di reddito complessivamente risultanti dal verbale medesimo;
  - per l'imposta regionale sulle attività produttive, l'Iva e le altre imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore imposta dovuta, sulla base dei rilievi formulati nel verbale stesso;

- per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso.

Per le liti che possono formare oggetto di chiusura con la presente disposizione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione sono sospesi fino al 18 aprile 2004.

#### **Art.16 Chiusura delle liti fiscali pendenti**

La presente disposizione permette a tutti i contribuenti di definire le controversie in cui sono parte i competenti Uffici dell'Amministrazione Finanziaria.

La lite pendente è quella avente per oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione della sanzione e ogni altro atto di imposizione, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonché quella alla quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato inammissibile con pronuncia non passata in giudicato.

Possano, pertanto, formare oggetto di definizione, su richiesta del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, le liti fiscali pendenti presso:

- le commissioni tributarie in ogni grado del giudizio,
- il giudice ordinario relativamente alle controversie già di competenza di tale giudice.

La definizione si perfeziona con il pagamento di:

- a) 150 euro se il valore della lite è di importo non superiore a 2.000 euro;
- b) se il valore è superiore a 2.000 euro :
  1. il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'Amministrazione Finanziaria nell'ultima pronuncia giurisdizionale, alla data della presentazione della domanda di definizione della lite;
  2. il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima pronuncia giurisdizionale alla data della presentazione della domanda di definizione della lite;
  3. il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio.

Per le liti che possono formare oggetto di chiusura con la presente disposizione, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione sono sospesi fino al 30 aprile 2004.

### **Disposizioni comuni**

Con l'intervento, dei decreti citati in premessa, che hanno riaperto i termini di adesione al 16 ottobre 2003 prima e al 16 marzo 2004 poi, si sono venuti a determinare tre classi di contribuenti in base ai termini di versamento:

1. quelli che in base alla legge 27 dicembre 2002, n.289 hanno versato entro il 16 maggio e trasmesso all'Agenzia delle entrate la dichiarazione entro il 16 giugno;
2. quelli che in base al decreto legge 24 giugno 2003 n.143 hanno versato entro il 16 ottobre 2003;
3. quelli che in base al decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 aderiranno entro il 16 marzo 2004.

Ai fini del perfezionamento della definizioni il versamento delle maggiori imposte dovute, determinate con i criteri indicati per ogni singola definizione deve essere effettuato:

- dai contribuenti di cui al punto 1 entro:
  - il 16 maggio dai soggetti che definiscono redditi d'impresa e lavoro autonomo;
  - il 16 settembre 2003 dalle persone fisiche che definiscono i redditi prodotti in forma associata sulla base delle comunicazioni dei soggetti partecipati.
- dai contribuenti di cui al punto 2 entro:
  - il 16 ottobre 2003 dai soggetti che definiscono redditi d'impresa e lavoro autonomo;
  - il 16 gennaio 2004 dalle persone fisiche che definiscono i redditi prodotti in forma associata sulla base delle comunicazioni dei soggetti partecipati;

In entrambi i casi qualora gli importi da versare complessivamente eccedano i 3.000 euro per le persone fisiche o i 6.000 euro per gli altri soggetti, è possibile rateizzare le somme eccedenti in due rate, di pari importo, di cui la prima già scaduta, entro il 1

dicembre 2003 e la seconda il 21 giugno 2004, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003<sup>6</sup>.

- dai contribuenti di cui al punto 3 entro il 16 marzo 2004.

Tali contribuenti per il versamento delle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali devono attendere i due citati decreti, rispettivamente del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

L'eventuale omissione delle successive rate costituisce titolo per il recupero delle somme non versate alle predette scadenze da effettuare con iscrizione a ruolo a titolo definitivo ai sensi dell'art. 14 del DPR n. 602 del 1973. Sulle somme non versate è dovuta la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme stesse e gli interessi legali.

In caso di tardivo versamento entro i 30 giorni successivi alle rispettive scadenze, la sanzione è dovuta nella misura del 15 per cento.

Infine per quanto riguarda i rapporti esistenti tra società di persone e i rispettivi soci va detto che:

- le società, associazioni ovvero i titolari dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale di cui al punto 1 devono aver comunicato l'avvenuta definizione, entro il 20 luglio 2003, ai soci e associati, collaboratori familiari e ai coniugi delle aziende coniugali e questi ultimi devono aver proceduto, entro il 16 settembre 2003, all'autoliquidazione della maggiore imposta IRPEF e delle relative addizionali.
- le società, associazioni ovvero i titolari dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale di cui al punto 2 hanno comunicato l'avvenuta definizione, entro il 17 novembre 2003, ai soci e associati, collaboratori familiari e ai coniugi delle aziende coniugali.
- le società, associazioni ovvero i titolari dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale di cui al punto 3 dovranno attendere l'emanazione dei citati decreti

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Napoli, 5 dicembre 2003

Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero

---

<sup>6</sup> Così come modificato dal decreto 3 settembre 2003